

TAR Lazio - Sez. IV- - sentenza n. 3283/2022

LA RICHIESTA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE UOC, INNANZI AL GO

Il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario rimane sottratto all'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, e affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario;

Da ciò consegue che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall'amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento di contenuto discrezionale e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo.

Pubblicato il 13/06/2022

N. 07767/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03283/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3283 del 2022, proposto da
..... rappresentato e difeso dall'avvocato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 4, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Confessore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

....., rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per ottenere, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 241/1990 e art 117 d.lgs. 104/2010, la conclusione del procedimento (nuovo Avviso bandito con nota n. 160557 del 19/07/2021) di conferimento dell'incarico di Direttore Sostituto della struttura U.O.C “Non autosufficienza e Disabilità Adulti – CAD ed integrazione O/T – Coordinamento UVDM – Protesica”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 4 e di Maria Immacolata Cozzolino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha proposto il presente ricorso “al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 241/1990 e art 117 d.lgs. 104/2010, conclusione del procedimento (nuovo Avviso bandito con nota n. 160557 del 19/07/2021) di conferimento dell'incarico di Direttore Sostituto della struttura U.O.C “Non autosufficienza e Disabilità Adulti – CAD ed integrazione O/T – Coordinamento UVDM – Protesica”.

Si sono costituiti l'ASL e il controinteressato eccependo il difetto di giurisdizione e controdeducendo nel merito.

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

In base alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, la selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura complessa non integra un concorso in senso tecnico, anche perché si articola secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario operata dal direttore generale della Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (cfr. Sez. Un., 17 febbraio 2017, n. 4227; 9 maggio 2016 n. 9281).

Pertanto, il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario rimane sottratto all'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, e affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario, coerentemente con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, la quale si impernia sul principio secondo cui gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati (Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6075).

È poi da precisare che il ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione non è un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle pubbliche amministrazioni, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma è un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale.

Da ciò consegue che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall'amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione

vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall'Autorità giurisdizionale ordinaria (TAR Lazio, sez. III, 4 giugno 2021, n. 6701).

In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al competente giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Stante la definizione nel rito le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Claudia Lattanzi Maria Cristina Quiligotti